



COMUNE DI ROSTA

Città Metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 102

del 29/05/2020

**DETERMINAZIONE N. 49 DEL RESPONSABILE DEL
*SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE***

OGGETTO :

**PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL SIG.
MARCO FERRO, OPERAIO CAT. B - SERVIZIO TECNICO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 09.05.2018 si disponeva, a copertura del posto dell'operaio cat. B che si sarebbe reso vacante per mobilità, un'assunzione a tempo determinato nei limiti di spesa calcolati ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2009 convertito dalla L. 122/2010, come modificato in ultimo dall'art. 11, comma 4bis, della legge 114/2014, mediante avviamento degli iscritti al Centro per l'Impiego ex art. 16 Legge 56/87;
- con propria determinazione n. 161 del 22.07.2019 si approvava il verbale della commissione giudicatrice della selezione pubblica, effettuata tra i soggetti avviati dal Centro per l'Impiego, nominando vincitore della selezione per il posto di operaio cat. B1, del CCNL 31/3/9, a tempo determinato e parziale, il signor FERRO Marco, stabilendo di far decorrere l'assunzione a tempo determinato dal 5 agosto 2020;
- in data 5.08.2019, repertorio n. 358 si provvedeva a stipulare il contratto individuale di lavoro con il suddetto dipendente, quale operaio cat. B, fissando la durata del rapporto di lavoro in mesi 6 (sei) ed a tempo parziale al 55,60% (20 ore settimanali) con scadenza al 4 febbraio 2020, salvo proroga nel limite della durata massima del contratto a tempo determinato fissata dall'art. 50, 2° comma, del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- con propria determinazione n. 33 del 29.01.2020 si disponeva la proroga del rapporto di lavoro aumentando al contempo la percentuale dell'orario di lavoro all'88,89% (32 ore settimanali) e stipulando in data 05.02.2020, repertorio n. 372 il relativo contratto individuale di lavoro con scadenza al 31.05.2020.

Dato atto che:

la suddetta assunzione veniva effettuata in attesa che, con apposito decreto ministeriale, venisse data attuazione alla riforma delle assunzioni negli Enti locali basata non più sulla regola del turn over ma su quella della "sostenibilità finanziaria" della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti come disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 e s.m.e i.;

le norme attuative contenute nel DPCM del 17.03.2020, "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra tale spesa e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;

- i valori del Comune di Rosta, confrontati con quelli stabiliti nel citato DPCM, consentono all'Ente di procedere alla copertura del posto a tempo indeterminato dell'operatore tecnico cat. B, conformemente al programma triennale delle assunzioni aggiornato, da ultimo, con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27.05.2020.

Rilevato, tuttavia,

che a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 anche l'attività del Centro per l'impiego è stata interessata dalla sospensione prevista dal DPGR n. 58/2020 e al momento le adesioni alle chiamate pubbliche sono rinviate a data da destinarsi;

- l'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'ente deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate, attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite, al raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare;
- in relazione alle unità disponibili in organico il Comune ha il compito di garantire l'erogazione di servizi efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità.

Visto l'approssimarsi della data di scadenza del contratto di lavoro e l'impossibilità di attivazione delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato dovuta alla chiusura temporanea delle chiamate pubbliche al Centro per l'impiego di Rivoli, si ritiene necessario esercitare la possibilità di proroga prevista, cautelativamente, in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, al fine di assicurare il normale funzionamento del servizio tecnico comunale.

Rilevato con riguardo alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato l'art. 50, 2° comma, stabilisce che la durata massima del contratto a tempo determinato non può superare trentasei mesi.

Precisato che il dipendente Ferro Marco, operaio categoria B, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato ed orario pari a 32 ore settimanali presso il servizio tecnico, ha prestato il proprio consenso alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ritenuto, a tal fine e in relazione al tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 come convertito nella legge 122/2010, fissato in €. 14.021,00 annui di prorogare il contratto con il suddetto dipendente, per un ulteriore periodo dall' 1.06.2020 al 30.06.2020, con orario di lavoro parziale a 32 ore settimanali (88,89%).

Dato atto che la spesa derivante dalla proroga è compatibile con limiti di cui all'art. 1, comma 557 quater, della L. 296/2006, così come integrato dal D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 e dalla L. 160/2016.

Rilevato che ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni locali del 21.05.2018 il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulabili da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5 e che per il Comune di Rosta il tetto è pertanto pari a 4 unità.

Dato atto che non sono attivi altri rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2020.

Atteso che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati.

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'Art. 36 "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile";
- il D.Lgs. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale, all'interno del quale è inserito l'ufficio personale, come nominata con decreto sindacale n. 6 del 21.05.2019.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di disporre, per i motivi esposti in premessa, la proroga del rapporto a tempo determinato e parziale a 32ore settimanali del signor Ferro Marco, categoria B1 presso il Servizio tecnico, per il periodo dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020, alle condizioni contenute nel contratto individuale di lavoro, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che è stata acquisita la preventiva disponibilità del suddetto dipendente alla integrazione dell'orario di lavoro nella misura indicata nel precedente capoverso.

4. Di rilevare che, la spesa derivante dal presente provvedimento per il periodo 1.06.2020-30.06.2020, risulta essere pari ad €. 3.171,54 ed è imputata per € 2.281,56 sul capitolo 1111/99 denominato "Retribuzioni del personale Ufficio tecnico", per € 696,04 sul capitolo 1113/99 denominato "Oneri previdenziali ed assistenziali" e per i rimanenti € 193,93 sul capitolo 1138/99 denominato "IRAP ed altre imposte e tasse" del PEG 2020-2022 che presentano la sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto che il costo complessivo relativo alla proroga rientra nel limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 bis del D.L. 78/2009 convertito dalla L. 122/2010 e s.m.e.i. previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato e che lo stesso viene operato nel rispetto dei vincoli previsti in materia di spese di personale come meglio indicato in premessa.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Prever Loiri Caterina

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Impegni n. 91-92-93/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Silvia RUELLA)

Rosta, li 29/05/2020

In copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

Rosta, li 10-giu-2020

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-giu-2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

firmato digitalmente